

Il Merito

Notificazione

La decisione

Notificazione - Processo *in absentia* - Atto introduttivo del giudizio - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale (Cost., artt. 2, 3, 21, 24, 111 e 117; PIDCP, art. 14; CEDU, art. 6; C.p.p., artt. 161 e 163).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell'atto introduttivo del giudizio penale, quantomeno nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio.

TRIBUNALE DI ASTI, (ord.) 10 novembre 2015 - CORATO, *Giudice* - X, imputato.

Assenza dell'imputato e dubbia sintomaticità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio: una lettura costituzionalmente orientata

SOMMARIO: 1. L'elezione di domicilio al difensore d'ufficio allo scrutinio della Corte costituzionale. - 2. Il diritto dell'imputato di partecipare al processo. - 3. La questione di legittimità costituzionale - 4. Una possibile interpretazione adeguatrice della disciplina. - 5. Le forme e le modalità dell'elezione di domicilio necessarie a garantire la consapevole esistenza del procedimento. - 6. L'elezione di domicilio dell'indagato alloggiato. - 7. I rapporti con il cliente del difensore d'ufficio eletto per le notificazioni. - 8. L'autonomia valutativa del giudice a garanzia dei diritti partecipativi dell'imputato.

1. Il Tribunale di Asti, con ordinanza del 10 novembre 2015, ha rimesso al Giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionale degli artt. 161, co. 1, e 163 c.p.p., nella parte in cui non prevedono la notifica personale all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio penale, quanto meno nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio.

A seguito della novella introdotta con l. 28 aprile 2014, n. 67, l'elezione di domicilio rientra tra le fattispecie normative ritenute, ai sensi dell'art. 420-*bis* c.p.p., sintomatiche di una conoscenza procedimentale idonea a legittimare la prosecuzione del processo in assenza dell'imputato.

Senonché, secondo il giudice astigiano, ci sono almeno due situazioni, molto ricorrenti nella prassi, in cui la celebrazione del processo *in absentia* suscita forti perplessità. La prima è costituita dalla dichiarazione di domicilio in un certo luogo, poi seguita da irreperibilità del dichiarante al primo successivo tentativo di notifica, in un contesto di difesa non fiduciaria. Questa ipotesi, tuttavia, non avendo rilevanza nel procedimento in corso, non è stata portata all'attenzione della Corte.

La seconda situazione, sottoposta invece al giudizio costituzionalità in via in-

l'obbligo normativo di informare prontamente il difensore d'ufficio della avvenuta nomina e non sussistendo pari dovere informativo circa l'avvenuta elezione di domicilio –, il legale viene a conoscenza del rapporto difensivo e del suo stato di domiciliatario solamente diversi mesi dopo il contatto tra la polizia e lo straniero⁵¹. Il più delle volte quando si procede alla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero alla notifica del decreto penale di condanna. Mentre, nel frattempo, si sono perse le tracce dell'interessato, che o è privo di fissa dimora o ha, addirittura, abbandonato il territorio dello Stato.

Ecco perché nelle situazioni – ricorrenti nella prassi – in cui il difensore si trovi nell'impossibilità di rintracciare l'indagato, anche per evitare che si proceda in assenza, potrebbe essere opportuno rifiutare la ricezione dell'atto. Il rifiuto dovrebbe comportare la presunzione dell'inesistenza iniziale o della rescissione successiva del rapporto fiduciario tra destinatario e domiciliatario, rendendo l'elezione inidonea a perseguire lo scopo al quale è finalizzata⁵².

Certo, tale impossibilità, secondo la giurisprudenza, legittima la notifica degli atti successivi anche mediante consegna al medesimo difensore d'ufficio, ex art. 161, co. 4, c.p.p.⁵³. Riportando il problema al punto di partenza.

Si tratta dell'altra questione segnalata dal giudice *a quo*, nei confronti della quale la dottrina si è espressa in modo critico.

In questi casi, infatti, a regime delle notificazioni invariato, in presenza di uno degli indicatori tipici previsti dall'art. 420-*bis* c.p.p., si assiste al «paradosso per cui si dovrebbe procedere *in absentia* anche nei confronti dell'imputato divenuto irreperibile o al quale la comunicazione della data del processo sia stata comunicata al difensore d'ufficio per l'impossibilità sopravvenuta di procedere alla notifica nel domicilio dichiarato eletto»⁵⁴. Cioè in situazioni in cui è elevata la probabilità che l'imputato non abbia conoscenza della data di celebrazione del processo, essendo, di fatto, irreperibile, seppure per una causa sopravvenuta. Ipotesi che ripropongono quelle stesse perplessità che hanno portato ad innovare la materia, non solo perché contrastano con i principi di un «giusto processo»⁵⁵; ma anche perché risultano contrarie alle esigenze di

⁵¹ Cfr. BRENA, *Note su elezione di domicilio e notifiche presso difensore: profili normativi e questioni applicative con riferimento alla c.d. elezione di "stile"*, in www.camerapenalebustoarsizio.it.

⁵² Cass., Sez. V, 1° ottobre 1997, Pollari, in *Mass. Uff.*, n. 208612.

⁵³ Cass., Sez. I, 23 maggio 2013, Perrone, in *Mass. Uff.*, n. 256082; Id., Sez. I, 7 febbraio 2012, Roman, *ivi*, n. 251863; Id., Sez. IV, 11 agosto 2010, Rei, *ivi*, n. 248099.

⁵⁴ In questi termini v. BRICCHETTI, PISTORELLI, *Ipotesi tipizzate per la celebrazione del rito*, cit., 97.

⁵⁵ Al riguardo, *ex plurimis*, v. CAPRIOLI, «Giusto processo» e rito degli irreperibili, in *Leg. pen.*, 2004, 599 ss.; FILIPPI, *Rito contumaciale: quale «equo processo»?*, in *Cass. pen.*, 2005, 2206; GARUTI, *Nuove norme sulla restituzione nel termine per l'impugnazione di sentenze contumaciali e decreti di condanna*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 694; IAFISCO, *Il giusto processo all'imputato irreperibile all'esame della*